

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA COSTITUZIONE DI RETE DAFNE ASTI**  
**- RETE PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATO -**

tra

Comune di Asti, con sede in Asti, Piazza San Secondo 1, C.F./P.IVA 00072360050, nella persona del Sindaco pro tempore dott. Maurizio Rasero

ASL AT, con sede in Asti, Via Conte Verde 125, C.F. 01120620057, nella persona del Commissario Dott. Giovanni Messori Ioli

CISA Asti Sud, con sede in Nizza Monferrato (AT), Via Gazzelini, 56, C.F./P.IVA 01177050059, nella persona del Presidente dott. Matteo Massimelli

Co.Ge.Sa. con sede in Asti, Via Baroncini, 9, P.IVA 01177080056, nella persona del Presidente, dott. Angelo Marengo

Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria, con sede in Asti, Via Brofferio 110, nella persona del Presidente Piero Baldovino

Associazione Rete Dafne ONLUS con sede in Torino, Via Peano 3, C.F. 97800970010 nella persona del legale rappresentante Dott. Marcello Maddalona;

Associazione Rete Dafne Italia - Rete nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di Reato, con sede in Torino, Via Peano 3, C.F. 11949460015 nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Silvia Taravan;

\* \* \*

**PREMESSO CHE**

- le Parti intendono dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato (Direttiva che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI) in osservanza dell'art. 27 secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare: *"le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative (...) entro il 16 novembre 2015"*;
- secondo l'art. 8 della Direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri devono assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a *"specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante, e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale"*;
- secondo il considerando 62 della Direttiva 2012/29/UE, *"per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate, è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera coordinata ed intervengano a tutti i livelli amministrativi"*;
- il rispetto della Direttiva 2012/29/UE impone, pertanto, a cura delle amministrazioni competenti - con collaborazione delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria - l'adozione di misure che permettano, anche a seguito di una denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime *"verso specifici servizi di assistenza"*;
- secondo l'art. 90 bis, comma 1, lett. p) c.p.p., inserito dal D.Lgs 15 dicembre 2015, n. 212 di attuazione della Direttiva 2012/29/UE, l'autorità procedente deve fornire informazioni alla persona offesa *"in merito alle strutture"*

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are four distinct signatures, each appearing to be a stylized representation of a name or initials. The signatures are written over the text of the agreement, indicating the formal approval of the parties.

*sanitarie presenti sul territorio dello Stato, alle case famiglia, ai centri anti violenza e alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato”;*


- sul territorio del Comune di Asti manca un servizio -- anche di semplice orientamento -- in grado di accogliere quelle persone che si rivolgono alla giustizia in quanto vittime di qualsiasi tipologia di reato, indipendentemente dalla loro età, genere, nazionalità, origine etnica, religione, condizioni sociale ed economica;
- l'Associazione "Rete Dafne ONLUS" si è costituita in data 6 novembre 2015 avanti all'avv. Remo Maria Morone, notaio in Torino, Atto Costitutivo e Statuto registrati a Torino -- 3° ufficio delle entrate in data 2 dicembre 2015 al n. 17801 serie IT, Iscrizione Anagrafo delle Onlus n 2016/001869 del 12/01/2016;
- l'Associazione "Rete Dafne ONLUS", ai sensi degli artt. 1 e 3 del proprio Statuto, escluso ogni fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha per scopo la promozione e la tutela dei diritti, l'informazione e il supporto delle vittime di reato in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE;
- in linea con le indicazioni della Direttiva le Parti intendono, nei limiti in cui lo consentiranno le rispettive risorse umane ed economiche, assicurare assistenza alle vittime di reato o ai propri familiari;
- le Parti fanno proprio il *considerando 9* della Direttiva secondo cui *"un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazione di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute"*;
- i servizi a favore delle vittime in osservanza di questo Protocollo sono resi nel rigoroso rispetto della persona indagata, imputata o condannata per il reato dal quale la vittima ha dichiarato di essere stata offesa (*considerando 12*);
- le Parti si impegnano a garantire agli operatori chiamati ad offrire i servizi di informazione, accompagnamento e orientamento per le vittime di reato e a tutti gli operatori chiamati ad interagire con tali servizi (magistrati, avvocati, forze dell'ordine, servizi sociali e specialistici) adeguata e diffusa formazione;
- le Parti si impegnano a realizzare un'accurata verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione delle vittime di reato;
- le Parti intendono avvalersi dell'opera dell'Associazione Rete Dafne ONLUS con sede in Torino, Via Peano 3, C.F. 97800970010, per costituire e formare il primo gruppo di operatori che avvicineranno le attività oggetto del presente Protocollo.



\*\*\*









## TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art.1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

### Art. 2 - Oggetto

Il presente Protocollo costituisce attuazione della Direttiva 2012/29/UE e del D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

### Art. 3 - Attività/Finalità

Il presente Protocollo intende promuovere un intervento sistemico tramite la costituzione di una rete di presidi e di iniziative di aiuto alle vittime di reato per garantire:

- l'accoglienza e l'ascolto;
- l'accompagnamento e l'orientamento verso servizi specialistici di assistenza psicologica e sociale, consulenza psichiatrica, mediazione e consulenza legale;
- la prevenzione del fenomeno di vittimizzazione secondaria;
- la conoscenza degli interventi, delle strategie di sostegno e di accompagnamento a favore delle vittime di reato;
- l'adeguata formazione di tutti gli operatori coinvolti in collaborazione con le strutture preposte, secondo il modello di Rete Dafne Italia;
- l'attività di informazione, diffusione e sensibilizzazione sui diritti delle vittime previsti dalle norme UE;
- i percorsi di sensibilizzazione e condivisione di *best practice* fra i professionisti e/o i servizi di assistenza riguardo ai diritti, alla protezione delle vittime e al sostegno disponibile;
- la costituzione di tavoli di sensibilizzazione, per favorire il dialogo interistituzionale, e per sostenere risposte sinergiche tra i Servizi già esistenti sul territorio;
- la promozione della riflessione culturale e sociale sul tema della vittimizzazione che solleciti un adeguamento normativo a livello regionale e nazionale;
- la diffusione della conoscenza dei servizi offerti perché ogni persona vittima di reato possa essere informata e indirizzata per ricevere accoglienza, ascolto e supporto.

Gli interventi sopra descritti saranno effettuati a cura degli enti firmatari e a seconda delle loro specifiche competenze, nel limite delle risorse umane ed economiche pro tempore disponibili, e in conformità alla normativa che ne disciplina l'azione a tutela delle vittime di reato.

La stipula del presente Protocollo non comporta l'assunzione di alcun onere economico per i firmatari.

### Art. 4 - Costituzione Cabina di Regia

E' costituita una cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari alla quale sono affidati i seguenti compiti:

- predisporre - anche con l'assistenza di personale esperto - un progetto finalizzato alla realizzazione di una rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato;
- supervisionare l'attuazione e l'andamento del progetto;



- organizzare l'attività di informazione e formazione degli operatori;
- partecipare agli incontri istituzionali per lo sviluppo e la stabilizzazione della rete.

**Art. 5 – Rete per l'accoglienza, l'ascolto l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato**

Il Progetto che sarà predisposto dalla Cabina di regia dovrà prevedere l'istituzione di una rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato.

All'interno della rete le finalità descritte all'art. 3 sono perseguite da ciascun soggetto componente la Rete, secondo le proprie competenze e nel rispetto del massimo spirito di collaborazione:

L'associazione "Rete Dafne ONLUS" – anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati – supporterà la progettazione e la gestione delle attività di informazione, accompagnamento e orientamento, consulenza legale, assistenza psicologica / psichiatrica e sociale, nonché di valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria e di riduzione dei conflitti;

L'associazione "Rete Dafne Italia" metterà a disposizione il registrando marchio Rete Dafne nonché l'utilizzo da parte della Rete Locale della cartella informatizzata per la gestione dei dati relativi all'utenza e dei veicoli di comunicazione Rete Dafne Italia;

Il Comune garantirà prestazioni sociali nell'ambito delle proprie competenze e tenendo conto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti specifici della propria Amministrazione;

Il CISA Asti Sud garantirà prestazioni sociali nell'ambito delle proprie competenze e tenendo conto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti specifici della propria amministrazione.

Il Co.Ge.Sa garantirà prestazioni sociali nell'ambito delle proprie competenze e tenendo conto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti specifici della propria amministrazione.

L'ASL AT garantirà prestazioni sanitarie nell'ambito delle proprie competenze e tenendo conto della normativa nazionale, regionale e dei regolamenti specifici della propria amministrazione.

**Art. 6 – Formazione**

L'Attività di informazione e formazione rivolta agli operatori sarà garantita da Rete Dafne Italia d'intesa e in collaborazione con l'associazione Rete Dafne ONLUS.

**Art. 7 – Regolamento relativo all'utilizzo del marchio Rete Dafne e al rapporto di partenariato tra rete locale e rete nazionale**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, i Soggetti tutti, formanti la Rete locale in questione, dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, il contenuto del Regolamento qui allegato sub n. 1, regolamento parimenti titolato rispetto al presente articolo e costituente parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

**Art. 8 – Regolamentazione rapporto Rete Dafne Italia e Rete Dafne Onlus**

L'Associazione Rete Dafne Onlus, nel succitato ambito, è costituita unica ed esclusiva responsabile per eventuali danni a persone o/o a cose che dovessero derivare in conseguenza dell'espletamento delle proprie mansioni/funzioni, per tal

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, indicating the approval of the document by the parties involved.

modo sollevando Rete Dafne Italia da qualsivoglia responsabilità, con conseguente obbligo di piena manleva in favore della stessa Rete Dafne Italia nella denegata ipotesi in cui a quest'ultima venisse eventualmente ascritta una responsabilità, anche oggettiva per fatto altrui, in virtù della compagine associativa. L'Associazione Rete Dafne Onlus sottoscrive il presente Protocollo d'Intesa a formale ed espressa accettazione di quanto previsto nel presente articolo e nei precedenti articoli che la vedono coinvolta.

*Allegati:*

- 1) *Regolamento relativo all'utilizzo del marchio Rete Dafne e al rapporto di partenariato tra rete locale e rete nazionale;*

Letto, confermato e sottoscritto.

Asti, DATA DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE (DGL 182 del 23/6/2020)

Per il Comune di Asti

Per l'ASL AT

Per il CVS

Per il C.I.S.A. Asti Sud

Per il Co.Ge.Sa.

Per l'Associazione Rete Dafne ONLUS

Per l'Associazione Rete Dafne Italia

*Sig. Stefano*

**IL SINDACO**  
Dott. Maurizio Nasero

## REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO RETE DAFNE E AL RAPPORTO DI PARTENARIATO TRA RETE LOCALE E RETE NAZIONALE

Premesso che l'associazione Rete Dafne Italia, C.F. 11949460015, è titolare del Marchio Rete Dafne, con richiesta di registrazione depositata in data 4 ottobre 2019 presso la CCIAA di Torino, con il presente regolamento si disciplina quanto segue:

### Art. 1 - Requisiti delle Reti Locali

Le reti locali esistenti, o in fase di costituzione, sull'intero territorio nazionale che intendono utilizzare il Marchio Rete Dafne, dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a. non avere scopo di lucro e perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di promuovere – anche mediante il loro coordinamento – la creazione di servizi di assistenza e protezione per le vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall'ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, razza, religione, condizione socio - economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante "Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012" e dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015-2016";
- b. prevedere la presenza congiunta di più enti pubblici o di enti pubblici e soggetti del privato sociale;
- c. offrire specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale;
- d. fornire almeno:
  - informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
  - informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
  - sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
- e. garantire un adeguato standard di formazione professionale degli operatori mediante la partecipazione ai corsi di formazione organizzati da Rete Dafne Italia.



#### Art. 2 - Domanda di utilizzo

La domanda di utilizzo del Marchio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto/istituzione capofila e inviata al Presidente dell'Associazione, dovrà essere corredata dai seguenti documenti del soggetto capofila della Rete:

- Statuto
- Bilancio dell'ultimo esercizio
- Curriculum

I documenti sopra elencati possono non essere prodotti qualora il soggetto / istituzione capofila sia un ente pubblico.

La domanda di utilizzo dovrà inoltre fare riferimento al possesso dei requisiti descritti ai punti a. b. c. d. e. sopra riportati.

L'utilizzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Rete Dafne Italia, potrà essere concesso al soggetto / istituzione capofila mediante la sottoscrizione di un Protocollo di intesa / Convenzione tra gli attori della Rete Locale (anche non costituita come ente di secondo livello) - o la costituenda Rete Locale- e Rete Dafne Italia.

#### Art. 3 - Formazione e Supervisione

Rete Dafne Italia, previa concertazione del contributo per l'espletanda attività di seguito descritta, realizzerà appositi corsi di formazione rivolti agli operatori in procinto di svolgere attività nell'ambito della costituenda Rete Dafne, al fine di garantire la maggiore omogeneità possibile su tutto il territorio nazionale della qualità del servizio erogato alle vittime.

Inoltre coordinerà e raccorderà le attività delle reti Dafne locali, rendendone coerenti gli obiettivi e le modalità di intervento, anche attraverso riunioni periodiche dei referenti delle reti locali, e attraverso una supervisione clinica e metodologica.

#### Art. 4 - Trasparenza degli atti e responsabilità delle reti locali

Le reti locali garantiranno che le loro attività saranno improntate al massimo rispetto dei principi deontologici, delle leggi sulla privacy e della trasparenza degli atti amministrativi e contabili (tramite la pubblicità del bilancio d'esercizio della rete locale, qualora costituita come ente di secondo livello, o del soggetto capofila nella gestione dei fondi).


I Soggetti costituenti le Reti locali, nel succitato ambito, sono costituiti unici ed esclusivi responsabili per eventuali danni a persone e/o a cose che dovessero derivare in conseguenza dell'espletamento delle proprie mansioni/funzioni, per tal modo sollevando Rete Dafne Italia da qualsivoglia responsabilità, con conseguente obbligo di piena manleva in favore della stessa Rete Dafne Italia nella denegata ipotesi in cui a quest'ultima venisse eventualmente ascritta una responsabilità, anche oggettiva per fatto altrui.

#### Art. 5 - Utilizzo del Marchio Rete Dafne

Rete Dafne Italia è titolare del Marchio Rete Dafne, con richiesta di registrazione depositata in data 4 ottobre 2019 presso la Camera di Commercio di Torino.

L'utilizzo del Marchio è consentito alle reti locali e alle costituende reti locali alle seguenti condizioni:

- a) Al Marchio Rete Dafne dovrà seguire l'indicazione geografica che identifica il territorio di pertinenza della Rete (Comune, Provincia o Regione).

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are three smaller, more distinct signatures. Further right, there are two circular stamps or seals, one of which appears to be partially overlapping the signature area. The overall appearance is that of a formal document with multiple authorized signatures.

- b) Le reti locali ammesse ad utilizzare il Marchio Rete Dafne potranno utilizzarlo per le varie iniziative poste in essere dalla Rete Dafne Locale. L'utilizzo del Marchio per singole iniziative/eventi promossi in partenariato con soggetti di diritto privato dovrà essere preventivamente autorizzato dal CDA di Rete Dafne Italia.
- c) Qualsiasi elaborazione del Marchio di Rete Dafne, per la produzione di manifesti, locandine, depliant e altra documentazione potrà essere realizzata esclusivamente da Rete Dafne Italia.
- d) È quindi vietato, in difetto di autorizzazione del CDA di Rete Dafne Italia, utilizzare il suddetto Marchio, ovvero segni distintivi, di titolarità della stessa Rete Dafne Italia sia per finalità differenti rispetto a quelle sopra descritte alla lettera a) della sezione "Requisiti delle Reti Locali", sia per attività non riconducibili ai servizi di assistenza e protezione della vittima di reato, così come indicato sempre nella predetta sezione.
- e) L'indebito utilizzo in questione costituirà fatto illecito con conseguente responsabilità ascrivibile alla rete locale in forza della normativa di settore contenuta nel codice civile, nel codice penale e nel codice della proprietà industriale a cui espressamente si rinvia (anche in relazione alle forme di tutela afferenti al risarcimento del danno arrecato dal predetto indebito utilizzo).

**Art. 6 - Utilizzo degli strumenti condivisi e obbligo di riservatezza**

I protocolli operativi / convenzioni stipulati tra Rete Dafne Italia e le reti locali o costituente reti locali ammesse ad utilizzare il Marchio disciplineranno:

- L'utilizzo della Cartella informatizzata per la gestione dei dati dell'utenza, strumento essenziale ai fini del monitoraggio dell'attività della Rete e su cui i predetti soggetti dovranno osservare, verso l'esterno, la riservatezza circa il contenuto di siffatta cartella.
- I veicoli di comunicazione di Rete Dafne Italia tramite apposito spazio dedicato sul sito internet di Rete Dafne Italia ed elaborazione grafica per la promozione di iniziative locali.
- I percorsi di formazione, aggiornamento periodico, supervisione clinica e metodologica.

**Art. 7 - Revoca**

Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti punti del presente regolamento comporterà la revoca dell'utilizzo del Marchio che potrà essere unilateralmente deliberata dal CDA di Rete Dafne Italia.

*Matteo Mammelli*  
*Stefano*

*Matteo Mammelli*

*Gianni Merini*

*[Signature]*

**IL SINDACO**  
Dott. Maurizio Fasero